

COMUNE VALBRENTA
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ALLO STUDIO

Indice:

Art. 1 – Istituzione bando e finalità

Art. 2 - Entità e valore

Art. 3 – Soggetti beneficiari

Art. 4 – Domanda e documentazione da presentare

Art. 5 – Bando, presentazione della domanda e disposizioni varie

Art. 6 – Criteri di assegnazione per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado

Art. 7 – Criteri di assegnazione per gli studenti universitari

Art. 8 – Entrata in vigore e disposizioni finali

Art. 1

Istituzione bando e finalità

1. L'amministrazione comunale di Valbrenta, al fine di incentivare la frequenza ed il proseguimento degli studi agli studenti capaci e meritevoli per profitto, bandisce annualmente un concorso per l'assegnazione di borse di studio di cui al presente Regolamento.

Art. 2

Entità e valore

1. Il numero e l'importo delle singole borse di studio vengono fissati annualmente dalla Giunta comunale in relazione alle disponibilità finanziarie.

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle borse di studio gli studenti che:
 - a) risiedano nel Comune di Valbrenta da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando;
 - b) abbiano frequentato un corso di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, conseguendo la promozione alla classe successiva o l'accesso all'esame di maturità con una votazione media non inferiore a 8/10 e il superamento dell'esame;
 - c) gli studenti di corsi universitari in Italia o all'estero (in quest'ultimo caso dimostrando l'equipollenza del titolo, secondo i criteri previsti dalla legge) che abbiano conseguito una media non inferiore a 26/30, con un minimo di 35 crediti formativi, per esami sostenuti dal 1° ottobre dell'anno precedente alla pubblicazione del bando al 30 settembre dell'anno di pubblicazione del bando medesimo.
2. Gli incentivi allo studio sono attribuiti mediante selezione da esperirsi tra coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, facciano pervenire, nei termini stabiliti, la domanda corredata dalla documentazione prescritta dal bando.

Art. 4

Domanda e documentazione da presentare

1. La domanda dovrà essere presentata in carta libera, debitamente sottoscritta dallo studente, se maggiorenne, oppure da genitore esercente la responsabilità genitoriale, in nome e per conto dello studente richiedente il beneficio.
2. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore e del richiedente;
 - b) fotocopia del codice fiscale del richiedente;

Per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado:

- Copia della scheda di valutazione di fine anno e, per gli studenti fino al quarto anno, copia del certificato di iscrizione all'anno successivo;

Per gli studenti universitari:

- Attestazione rilasciata dall'università dalla quale risultino registrati e datati gli esami superati con i relativi voti e crediti (non è ammessa fotocopia del libretto universitario) e certificato di iscrizione all'anno successivo o domanda di laurea per gli studenti dell'ultimo anno.
3. Tutta la documentazione richiesta è in esenzione da bollo e, se prodotta in copia, con dichiarazione di conformità agli originali ai sensi dell'art. 18, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

Art. 5

Bando e disposizioni varie

1. Il bando di concorso per l'assegnazione degli incentivi allo studio previsti dal presente Regolamento sarà pubblicato entro il 30 novembre di ogni anno.
2. Esso dovrà contenere le norme relative al contenuto delle domande, le modalità di presentazione delle stesse e l'ufficio a cui dovranno pervenire, prevedendo la data per il termine ultimo della presentazione, nonché la data entro cui verranno assegnate le borse di studio.
3. Non saranno prese in considerazione le domande:
 - inviate oltre i termini previsti dal bando;
 - non corredate della documentazione richiesta o comunque non conformi alle disposizioni del presente regolamento.
4. Le separate graduatorie previste dagli artt. 6 e 7 del presente regolamento saranno formulate secondo i criteri di assegnazione previsti nei medesimi articoli.

Art. 6

Criteri di assegnazione per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado

1. Sono idonei all'assegnazione delle borse di studio gli studenti che hanno frequentato l'anno scolastico conseguendo la promozione alla classe successiva o l'accesso all'esame di maturità con una media dei voti non inferiore a 8/10.
2. Le borse di studio verranno così assegnate tramite la formazione di apposite separate graduatorie:
 - per i frequentanti le classi appartenenti ai licei;
 - per i frequentanti le classi appartenenti agli istituti tecnici;
 - per i frequentanti le classi appartenenti alle scuole professionali.
3. Il punteggio è determinato dal calcolo della media esatta dei voti, con esclusione del voto di religione, e le graduatorie verranno stabilite in base al criterio del maggior punteggio.
4. Nell'ipotesi di parità di punteggio con numero fisso di incentivi, verrà considerato il reddito del nucleo familiare, come certificato nei modi di legge.
5. Nel caso di mancata assegnazione di una o più borse di studio relativamente ad una delle graduatorie, le stesse verranno attribuite ai concorrenti inseriti in altra graduatoria, in base al maggior punteggio come determinato dal precedente comma 3 del presente articolo.

Art. 7

Criteri di assegnazione per gli studenti universitari

1. Sono idonei all'assegnazione delle borse di studio gli studenti universitari che abbiano ottenuto una media dei voti non inferiore a 26/30 con un minimo di 35 crediti formativi,

per esami sostenuti dal 1° ottobre dell'anno precedente alla pubblicazione del bando al 30 settembre dell'anno di pubblicazione del bando medesimo.

2. Le borse di studio verranno così assegnate tramite la formazione di apposite separate graduatorie:
 - per i frequentanti le classi di laurea appartenenti alle Aree Sanitaria e Scientifica;
 - per i frequentanti le classi di laurea appartenenti alle Aree Sociale ed Umanistica.
3. Le graduatorie verranno stabilite in base al criterio del maggior punteggio, determinato dalla media esatta dei voti.
4. Nell'ipotesi di parità di punteggio verrà considerato il reddito del nucleo familiare, come certificato nei modi di legge.
5. Nel caso di mancata assegnazione di una o più borse di studio relativamente ad una delle due graduatorie, le stesse verranno attribuite ai concorrenti inseriti nell'altra graduatoria, in base al maggior punteggio come determinato dal precedente comma 3 del presente articolo.

Art. 8

Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo che lo approva.
2. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.